

## DECRETI ATTUATIVI RICHIESTI DALLA LEGGE 240/10

*Sunto a cura di Marco Abate, CGA, aggiornato al 3 ottobre 2011*

Totale: almeno 48 decreti, di cui (a quanto risulta a noi)

10 già usciti in Gazzetta ufficiale;

5 firmati dal Ministro ma non ancora apparsi sulla Gazzetta Ufficiale;

6 circolanti in veste ufficiale ma non ancora apparsi sulla Gazzetta Ufficiale;

4 all'esame delle commissioni parlamentari competenti;

3 sicuramente in corso di stesura;

20 di cui non abbiamo notizia.

In questo documento, che verrà tenuto aggiornato, terremo traccia dello stato di avanzamento dei lavori, fornendo per ciascun decreto il punto della legge 240/10 che lo richiede, l'argomento che deve trattare, il tipo di decreto, l'autorità che lo deve emanare, lo stato di avanzamento a nostra conoscenza, e un breve sunto dei punti salienti quando ne esiste una versione ufficiale.

- 
- **Art.1, comma 2:** criteri per l'ammissione alla sperimentazione di modalità organizzative diverse e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti. *(Decreto non regolamentare del Ministro)*
  - **Art.2, comma 1, lettera n):** criteri e parametri per il trattamento economico del direttore generale. *(Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)*
    - Firmato dal ministro, non ancora in Gazzetta.
    - *Sunto:* Il trattamento economico indicato è, fino al 2013, quello previsto attualmente per i direttori amministrativi delle università. Dopo il 2013 verrà stabilito da opportuno decreto.
  - **Art.2, comma 12:** criteri e parametri per la valutazione del rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia dello statuto, ai fini dell'allocazione delle risorse. *(Decreto del Ministro)*
  - **Art.4, comma 3:** Modalità di attuazione del fondo per il merito. *(Uno o più decreti non regolamentari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)*
  - **Art.4, comma 5:** Somministrazione delle prove nazionali per il fondo per il merito. *(Decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)*
  - **Art.4, comma 7:** Determinazione del corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati per il fondo per il merito. *(Uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze)*
  - **Art.4, comma 9:** Modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo per il merito. *(Decreto di natura non regolamentare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze)*
  - **Art.5, comma 1, lettera a), e comma 3:** Valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunità

uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi.  
(*Decreti legislativi; entro dodici mesi*)

○ All'esame delle commissioni parlamentari competenti.

○ *Sunto:*

- Art.2: il decreto disciplina l'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari (esclusi i corsi di dottorato, soggetti ad apposito decreto); un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità della didattica e della ricerca; il potenziamento del sistema di autovalutazione degli atenei; incentivi alle università che abbiano conseguito efficienza ed efficacia in didattica e ricerca; e l'aumento di stipendio nel primo anno ai ricercatori a tempo indeterminato non confermati.
- Art.3: si applica a tutte le università, statali e non statali, con l'eccezione degli incentivi che si applicano solo alle università statali.
- Art. 4, 5, 6, 7, 8: accreditamento delle sedi e dei corsi di studio (dottorato escluso) universitari: ha lo scopo di verificare (con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, e in base a indicatori definiti dall'ANVUR, adottati con decreto del Ministro, e rivisti periodicamente) il possesso di opportuni requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e della ricerca, e la sostenibilità economico-finanziaria delle attività. La verifica per le sedi è svolta dall'ANVUR, con la collaborazione del nucleo di valutazione dell'ateneo; per i corsi di studio un primo controllo è effettuato dal nucleo di valutazione di ateneo, che poi invia una relazione all'ANVUR, la quale si esprime. In entrambi i casi, il Ministero può chiedere un approfondimento d'indagine se lo ritiene necessario. La mancanza dell'accredimento impedisce l'apertura/il funzionamento della sede/corso di studio.
- Art. 9, 10: valutazione periodica della qualità degli atenei: l'ANVUR definisce criteri e indicatori (adottati con decreto del Ministro, e rivisti ogni tre anni) per valutare efficienza, sostenibilità economico-finanziaria e i risultati in didattica e ricerca, tenendo conto dei seguenti principi: a) omogeneità in modo da consentirne l'applicazione su tutto il territorio nazionale; b) capacità di riflettere le tendenze di aggregazione di corsi e sedi e la diffusione dei risultati della ricerca nel contesto sociale e produttivo; c) coerenza tra la programmazione triennale dell'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro. L'attività di monitoraggio sull'applicazione di criteri e indicatori è svolta dall'ANVUR.
- Art. 11, 12, 13: sistema di autovalutazione: i nuclei di valutazione degli atenei raccolgono annualmente, e riportano in opportuna relazione, i dati necessari per accreditamento e monitoraggio, e misurano anche, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, ricerca, organizzazione e performance individuali. Le commissioni paritetiche docenti-studenti preparano una relazione annuale contenente proposte di miglioramento (per la didattica, la ricerca, e l'inserimento nel mondo del lavoro), ottenute anche in base a questionari o interviste agli studenti, opportunamente tenuti informati e resi consapevoli. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Art. 14: incentivazione: la percentuale premiale del FFO viene distribuita agli atenei che hanno ottenuto i migliori risultati, selezionati in base al monitoraggio effettuato dall'ANVUR evidenziando in particolare: a) rispondenza di università e delle loro strutture ai criteri e indicatori della qualità; b) coerenza fra la programmazione triennale dell'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro; c) grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dall'università. *Nota:* la quota premiale del FFO 2011, secondo la bozza diffusa, sarà pari al 12% del totale e distribuita secondo parametri analoghi a quelli usati nel 2010.
- Art. 15: i ricercatori universitari a tempo indeterminato non confermati hanno fin dal primo anno di effettivo servizio stipendio pari al 70% di quello di professori associati non confermati di pari anzianità. *Nota:* la bozza di FFO 2011 destina 11 milioni di euro a questo scopo.
- Art. 16: il tutto si applica a partire dall'anno accademico successivo a quello in cui l'ANVUR ha emanato gli atti di propria competenza.

– **Art.5, comma 1, lettera b), e comma 4:** Revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto

finanziario degli atenei. *(Decreti legislativi; entro dodici mesi)*

- Esiste una versione ufficiale di due decreti, non ancora in Gazzetta. Inoltre la bozza di FFO 2011 prevede una quota (500 000 euro) per premiare chi completa il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale entro il 1 gennaio 2013.

– **Art.5, comma 1, lettera c), e comma 5:** Introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante. *(Decreti legislativi; entro dodici mesi)*

- In corso di stesura.

– **Art.5, comma 1, lettera d), comma 6:** Revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali. *(Decreti legislativi; entro dodici mesi)*

– **Art.5, comma 3, lettera f):** Disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi universitari accreditati. *(Decreto ministeriale)*

– **Art.5, comma 4, lettera d):** Determinazione di intervalli di percentuali per i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo. *(Definiti dal Ministero, non dice come)*

– **Art.6, comma 7:** L'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini della valutazione triennale dei docenti. *(ANVUR)*

– **Art.6, comma 9:** Criteri per la partecipazione a spin off o start up universitari per docenti a tempo pieno. *(Decreto del Ministro)*

- Esiste una versione ufficiale, non ancora in Gazzetta.

– **Art.6, comma 11:** Criteri per l'attivazione delle convenzioni per lo scambio temporaneo di docenti fra università diverse. *(Decreto del Ministro, entro 120 giorni)*

- Decreto 167/2011, 26 aprile 2011, in Gazzetta il 26 settembre 2011.
- *Sunto:* Le convenzioni durano da 1 a 5 anni; non possono riguardare docenti usati per soddisfare i requisiti minimi di docenza; stabiliscono la suddivisione dei compiti didattici e di ricerca, e di conseguenza dello stipendio e delle procedure di valutazione delle strutture, fra i due atenei; si possono risolvere unilateralmente, per decisione dell'ateneo o del docente.

– **Art.6, comma 13:** schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale. *(Predisposto dal Ministero, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005)*

– **Art.7, comma 5:** Criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica. *(Decreto del Ministro)*

- Decreto 166/2011, 26 aprile 2011; in Gazzetta il 17 settembre 2011.
- *Sunto:*

- Art.2: si vuole favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica che chiedono di essere trasferiti presso un'università di altra regione; l'ateneo di arrivo deve possedere i requisiti richiesti dagli incentivi alla mobilità previsti dal decreto sul FFO di quell'anno; il docente deve aver prestato servizio negli ultimi tre anni in una sede soppressa (o in via di soppressione), o aver svolto negli ultimi tre anni almeno il 50% della propria attività didattica in una classe di laurea soppressa dall'università di appartenenza.
  - Art.3: la mobilità è su domanda del docente, ma col consenso delle università interessate. Il docente riceve un tantum un contributo pari al 15% del compenso lordo annuo; l'università di destinazione riceve un cofinanziamento pari al 70% del costo medio nazionale della fascia del docente, e il resto 30% viene prelevato dal FFO dell'università di partenza; questi trasferimenti non liberano risorse per il turn-over; il docente deve rimanere nell'università di destinazione almeno 5 anni; il tutto si applica alle università statali.
- **Art.8, comma 1:** Revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari ora in servizio. *(Regolamento del Governo, su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; entro sei mesi)*
- All'esame delle competenti commissioni parlamentari.
  - *Sunto:* vedi il punto successivo.
- **Art.8, comma 3:** Rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge 240/10. *(Regolamento del Governo, su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; entro sei mesi)*
- All'esame delle competenti commissioni parlamentari. È un unico decreto per entrambi i commi.
  - *Sunto:* il decreto ha due scopi: da una parte trasforma la progressione stipendiale degli attuali professori e ricercatori a tempo indeterminato passando da scatti biennali a scatti triennali (che non saranno automatici ma ottenuti solo in seguito a valutazione positiva da parte dell'ateneo) con invarianza complessiva della retribuzione; dall'altro disegna la progressione stipendiale dei futuri professori (e ricercatori a tempo determinato, ma questi ultimi non hanno scatti di stipendio, tranne un possibile aumento non superiore al 30% nel passaggio dal primo al secondo contratto se previsto dall'università di appartenenza), sempre basata su scatti triennali. Le due progressioni sono *identiche*: l'unica differenza è il livello di ingresso. I ricercatori a tempo determinato avranno lo stipendio iniziale di un attuale ricercatore a tempo indeterminato confermato. La nuova classe 0 degli associati corrisponde alla vecchia classe 2, mentre la nuova classe 0 degli ordinari corrisponde alla vecchia classe 3. Sono abolite le procedure di conferma e di ricostruzione di carriera. In caso di promozione avendo un'anzianità che fornisce uno stipendio precedente maggiore di quello iniziale della nuova fascia, si mantiene lo stipendio precedente fino al raggiungimento dell'anzianità sufficiente nella nuova fascia da permettere l'incremento dello stipendio. È teoricamente permesso il passaggio dal vecchio sistema a quello nuovo (entrambi a scatti triennali; non è possibile rimanere nel sistema attuale a scatti biennali, tranne per i non confermati; si veda oltre), ma non ci si guadagna nulla: si passa nella classe con uguale stipendio ovvero, in caso si parta da una classe bassa, si mantiene la progressione originaria fino al raggiungimento della classe corrispondente alla classe 0 del nuovo sistema. Ricercatori e professori a oggi non confermati rimangono nella progressione biennale e sono soggetti alla conferma e alla ricostruzione di carriera secondo il sistema previdente; entrano nel nuovo sistema solo in seguito alla conclusione di questo procedimento.
- **Art.9, comma 1:** Attribuzione di ulteriori somme per il fondo per la premialità, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. *(Decreto annuale del Ministro)*
- **Art. 11:** Ripartizione di una quota pari almeno all'1,5% del fondo di finanziamento ordinario per le università sottofinanziate rispetto al modello teorico, a meno che il sottofinanziamento non sia dovuto alla valutazione. *(Decreto del Ministro)*
- Contenuto nella bozza di decreto della ripartizione dell'FFO del 2011. Quest'anno sono 104

milioni, pari a circa l'1.5% del totale. In ogni caso non è possibile superare (incluso anche la quota premiale) il FFO ottenuto nel 2010, né avere una riduzione superiore al 5.75% rispetto al 2010.

- **Art. 12, comma 1:** Determinazione dei criteri per la ripartizione di una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi. *(Decreto del Ministro)*
- **Art.12, comma 2:** Determinazione degli incrementi di cui al comma 1. *(Decreto annuale del Ministro)*
- **Art. 12, comma 3:** Determinazione delle università telematiche a cui si applica la ripartizione della quota prevista dal comma 1. *(Decreto del Ministro)*
  - Decreto 25 maggio 2011, in Gazzetta il 23 settembre 2011.
  - *Sunto:* Quest'anno sono la "Uninettuno" e la "Guglielmo Marconi".
- **Art.13, comma 1, lettera b):** Gli incrementi della quota di FFO attribuita in seguito alla valutazione sono disposti annualmente, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario. *(Decreto annuale del Ministro)*
  - Contenuto nella bozza di decreto della ripartizione dell'FFO del 2011. Quest'anno il 12% del FFO sarà attribuita in seguito a valutazione; nel 2010 era il 10%. I criteri usati sono: A1) studenti iscritti regolari che abbiano conseguito almeno 5 crediti nell'A.A. 2009/10, ponderati a seconda del gruppo di numerosità del corso di studio (da peso 4 per il gruppo A fino a peso 1 per il gruppo D), e corretti in base alla sostenibilità dell'offerta formativa (misurato dal rapporto fra il numero di docenti in SSD di base o caratterizzanti e il numero di corsi di studio attivati), e alla capacità contributiva delle regioni (calcolata in base alla distribuzione dei redditi netti familiari); A2) rapporto fra CFU acquisiti e CFU teorici degli studenti iscritti nell'A.A. 2009/10, distinti per gruppi di corso; B1) percentuale di docenti presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente, pesati per il fattore di successo dell'area scientifica; B2) media degli indicatori relativi al programma FIRB Futuro in ricerca 2008 e 2010; B3) coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle aree in base al VTR 2001-03; B4) media delle percentuali di finanziamento nell'ambito del VII programma quadro, dell'Unione Europea, o da altre istituzioni pubbliche estere.
  - Il 34% della quota premiale è distribuita in base agli indicatori A1 e A2 (peso 0.5 ciascuno); il restante 66% in base agli indicatori B1, B2, B3 e B4 (peso rispettivamente 0.4, 0.15, 0.2, 0.25).
- **Art. 14, commi 2 e 3:** Derghe per il riconoscimento crediti. *(Decreto del Ministro)*
- **Art. 15, comma 1:** Determinazione dei nuovi settori concorsuali. *(Decreto di natura non regolamentare, entro sessanta giorni, sentito il CUN)*
  - Decreto 29 luglio 2011, in Gazzetta il 1 settembre 2011.
  - *Sunto:* Sono i settori concorsuali proposti dal CUN circa un anno prima. Si applicano solo alle procedure concorsuali, e non agli ordinamenti dei corsi di studio, ove rimangono in uso i settori scientifico-disciplinari. Il decreto descrive anche le procedure per l'inquadramento dei docenti nei nuovi settori: automatico se il vecchio SSD è contenuto in un unico settore concorsuale, a seguito di domanda al proprio rettore altrimenti (domanda da fare entro il 1 ottobre, altrimenti procede d'ufficio il Rettore sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato).
- **Art. 16, commi 2 e 3:** Modalità di espletamento dell'abilitazione nazionale. *(Regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione).*
  - Esiste una versione ufficiale, non ancora in Gazzetta.
- **Art.16, comma 3, lettera a):** Criteri e parametri per l'abilitazione, differenziati per funzioni e per area disciplinare. *(Decreto del Ministro)*
  - In corso di stesura.

- **Art.16, comma 3, lettera g):** Determinazione del compenso per i commissari per l’abilitazione in servizio all’estero. (*Decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze*)
- **Art 17, comma 4:** Determinazione della classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell’ordinamento previgente. (*Decreto del Ministro, entro 120 giorni*)
- **Art.18, comma 1, lettera b):** Equipollenza fra posizioni all’estero e posizioni in Italia. (*Tabelle di corrispondenza definite dal Ministro, sentito il CUN*)
  - Decreto 236/11, 2 maggio 2011; in Gazzetta il 21 settembre 2011.
  - *Sunto:* Tabella ragionevole, senza particolarità degne di nota.
- **Art. 19, comma 1, lettera a):** Determinazione delle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato; delle modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca che possono avere corsi di dottorato; dei criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio. (*Decreto del Ministro, su proposta dell’ANVUR*)
  - In corso di stesura.
  - *Sunto della bozza che abbiamo potuto consultare:*
    - Art. 2, 4 e 10: i corsi di dottorato possono essere attivati da università italiane; qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca (senza scopo di lucro, che abbiano svolto attività documentata didattica e di ricerca a livello universitario di elevata qualità per almeno cinque anni, che abbiano sufficienti requisiti organizzativi e risorse finanziarie, e che abbiano partecipato e continuano a partecipare al VQR); consorzi fra università, o fra università e qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, o fra università ed enti pubblici o privati di alta qualificazione e riconosciuto livello internazionale, o fra università e imprese (in quest’ultimo caso è possibile anche attivare percorsi di dottorato in apprendistato ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 276/03 e successive modificazioni). Salvo motivate eccezioni, possono consorziarsi al massimo 4 istituzioni, insistenti sullo stesso bacino territoriale. Sono possibili anche dottorati congiunti con università ed enti di ricerca esteri. Le tematiche dei corsi di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, seguendo titoli e articolazione in curricula definiti con decreto non regolamentare del Ministro.
    - Art. 2 e 5: ciascun docente può far parte di un solo collegio dei docenti di corso di dottorato a livello nazionale. Il collegio deve contenere almeno 18 professori ordinari od associati di settori concorsuali o scientifico-disciplinari oggetto del corso di dottorato, ed eventualmente di esperti esterni di elevata qualificazione (in numero non superiore a quello dei docenti); professori ed esperti esterni devono aver raggiunto documentati risultati di ricerca a livello internazionale, valutati anche sulla base del VQR.
    - Art. 2, 3, 5, 8 e 10: I corsi di dottorato hanno durata triennale (con eventuale riduzione a due per dottorati a medicina), con discussione della tesi fra tre e cinque anni dall’iscrizione. Ogni corso di dottorato deve avere almeno 6 borse di studio o altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente (che possono valere su fondi di ricerca o altre risorse dell’ateneo, attribuibili a uno o più dei soggetti risultati idonei nelle procedure di selezione, procedure che possono prevedere un’ulteriore selezione fra i candidati idonei in relazione a specifici progetti di ricerca). La commissione di ammissione ha almeno 3 componenti, e valuta titoli, curriculum, eventuale progetto di ricerca, conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di altre lingue straniere, almeno due lettere di presentazione del candidato; è possibile prevedere una prova scritta, e un colloquio. Possono essere previsti posti riservati a candidati con titolo di studio estero, esaminati con modalità, criteri e calendari differenziati. Le domande di ammissione al dottorato devono essere presentate entro il 31 agosto, con possibilità di conseguire la laurea magistrale entro il 31 ottobre (scadenze diverse sono

possibili per i dottorati in co-tutela con le imprese). Ogni borsa ha durata annuale rinnovabile per un biennio a seguito del completamento delle attività previste per il primo anno, verificate con modalità decise da regolamento di ateneo. L'importo della borsa, da erogare con rate mensili, è non inferiore a 13.638,47 euro al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, incrementabile fino a un massimo del 50% per al più 18 mesi in caso di periodi di ricerca all'estero. Se il dottorando rinuncia o non ottiene il rinnovo della borsa, l'importo non utilizzato rimane nella disponibilità dell'università per gli stessi fini. I dottorandi non possono effettuare più di 30 ore annuali di attività didattica integrativa il primo anno, non più di 40 il secondo e terzo anno, senza limite dal quarto anno in poi. La tesi è valutata da almeno due referee esterni, che la ammettono alla discussione pubblica, ovvero richiedono un rinvio di al più sei mesi. La discussione pubblica avviene in presenza di una commissione di almeno cinque membri, compresi i due referee; la commissione può approvare, approvare con distinzione o respingere la tesi, ed eventualmente attribuire la lode con voto unanime. Queste regole non si applicano ai corsi di dottorato o perfezionamento degli istituti universitari a ordinamento speciale.

- Art. 2: l'attività didattica e tutoriale di professori e ricercatori nell'ambito dei corsi e scuole di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali.
  - Art. 5 e 6: corsi e curricula di dottorato per poter essere attivati devono essere accreditati dal Ministro su conforme parere dell'ANVUR; l'accreditamento ha durata quinquennale. Requisiti necessari per l'accreditamento sono (oltre alla numerosità e qualità del collegio dei docenti, e al numero di borse di studio o altri sostegni finanziari già descritti): la sostenibilità finanziaria del corso; la disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche; la disponibilità di finanziamenti alla ricerca; la previsione di attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, e di gestione e valorizzazione della ricerca; l'attivazione di sistemi di valutazione periodica dei risultati da parte di revisori esterni, anche stranieri.
  - Art. 6 e 11: l'ANVUR annualmente redige una relazione sullo stato di funzionamento dei corsi di dottorato, usata anche per la distribuzione dei fondi ministeriali. La ripartizione dei fondi si basa sui seguenti criteri: a) numero di dottorandi sostenuti da borse di studio o altre forme di finanziamento; b) numero di dottorandi ai quali è garantita la residenzialità, numero di dottorandi stranieri coperti da borsa di studio, numero di dottorandi con titolo di studio estero; c) rapporto fra numero di posti disponibili e numero di domande; d) quantità di risorse destinate dall'ateneo alla ricerca e alle attività di formazione alla ricerca; e) la consistenza dei finanziamenti per le attività di didattica seminariale e le ricerche da svolgersi all'interno dei corsi di dottorato; f) progetti di ricerca finanziati; g) programmi di interscambio di dottorandi con altri dottorati italiani ed esteri; h) produttività scientifica dei dottorandi (tesi di dottorato ed eventuali pubblicazioni); i) procedure di passaggio da un anno al successivo, e di accesso all'esame finale; k) procedure per la raccolta del parere degli studenti; l) presenza di un comitato di consulenza e indirizzo; m) la presenza di modelli stabili di collaborazione con il sistema imprenditoriale pubblico e privato. Il Ministero può destinare una parte dei fondi disponibili per: a) finanziare direttamente borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionali; b) cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni; c) incentivazione di corsi di dottorato in settori innovativi; d) sostenere corsi di dottorato di qualificazione particolarmente elevata scelti a seguito di procedure nazionali di selezione; e) sostenere corsi di dottorato con collaborazioni internazionali che garantiscano programmi di scambio di docenti e dottorandi.
  - Art. 7: le università possono prevedere la formazione di scuole di dottorato, che coordinano più corsi di dottorato.
- **Art.20, comma 1:** Applicazione sperimentale del principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, FIRST incluso. *(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni)*
- Esiste una versione ufficiale, non ancora in Gazzetta.
- **Art. 21, commi 1, 2 e 3:** Nomina dei componenti del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca. *(Decreto del Ministro)*
- **Art. 22, comma 7:** Determinazione dell'importo minimo degli assegni di ricerca.

*(Decreto del Ministro)*

- Firmato dal Ministro il 9 marzo 2011, non ancora in Gazzetta.
  - *Sunto*: L'importo minimo è 19 367 euro annui, al netto degli oneri dell'amministrazione erogante.
- **Art. 23, comma 2**: Determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti d'insegnamento. *(Decreto del Ministro, entro tre mesi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)*
- Firmato dal Ministro, non ancora in Gazzetta.
  - *Sunto*: Determinato da ciascuna università, a variare da un minimo di 25 euro a un massimo di 100 euro orari al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, in relazione a: tipo di attività didattica; numero di studenti; la qualificazione o professionalità richiesta; disponibilità di bilancio. Si applica alle università statali; quelle non statali, se vogliono, possono recepire queste indicazioni.
- **Art.24, comma 2, lettera c)**: Determinazione dei parametri e criteri per la valutazione dei candidati ai concorsi da RTD *(Decreto del Ministro, Nelle more dell'emanazione si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1)*
- Decreto 243/11, 25 maggio 2011; apparso in Gazzetta il 21 settembre 2011.
  - *Sunto*:
    - Art. 2: Valutazione dei titoli e del curriculum: Le commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati: a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze; e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è previsto.
    - Art. 3: Valutazione delle pubblicazioni e della tesi di dottorato: effettuata in base ai seguenti criteri e parametri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. E poi: la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. Infine, nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) «impact factor» totale; d) «impact factor» medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
- **Art. 24, comma 3, lettera a)**: Determinazione di modalità, criteri e parametri di valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, ai fini della proroga biennale



del primo contratto RTD. (*Decreto del Ministro*)

- Decreto 242/11, 24 maggio 2011; apparso in Gazzetta il 21 settembre 2011.
- *Sunto:* Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, nominata dal rettore e disciplinata con regolamento di ateneo, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione. La delibera del consiglio di amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

– **Art.24, comma 5:** Determinazione dei criteri per gli standard qualitativi per l'inquadramento in ruolo come associato al termine del secondo contratto per RTD. (*Decreto del Ministro*)

- Decreto 4 agosto 2011; apparso in Gazzetta il 26 agosto 2011.
- *Sunto:*
  - Art. 1: le università devono predisporre regolamenti per la valutazione.
  - Art. 2: Oggetto della valutazione: L'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore, sia durante questo contratto che nel primo contratto (o negli assegni di ricerca che gli hanno permesso di accedere a questo contratto).
  - Art. 3: Valutazione della didattica: numero e continuità dei corsi tenuti; questionari degli studenti; partecipazione commissioni die same; esercitazioni; direzione di tesi.
  - Art. 4: Valutazione della ricerca: organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; conseguimento della titolarità di brevetti; partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
  - Art. 4, comma 3: Valutazione delle pubblicazioni: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) «impact factor» totale; 4) «impact factor» medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
  - Art. 4, comma 4: le università possono prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

– **Art.26, comma 2:** Modalità per il conferimento degli incarichi da lettore, ivi compreso il trattamento economico. (*Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze*)

– **Art.28, comma 3:** Determinazione di criteri, modalità di attuazione e individuazione dei soggetti destinatari per il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza. (*Decreto del Ministro, entro 120 giorni*)

- Decreto 27 luglio 2011; apparso in Gazzetta il 30 settembre 2011.
  - *Sunto*: Il Fondo è costituito per finanziare iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da al massimo due soggetti, che sono università (pubbliche secondo l'Art. 2, pubbliche e private secondo l'Art. 3) o fondazioni (anche appositamente costituite) fra più università in collaborazione con gli enti locali, per la formazione e aggiornamento dei funzionari pubblici in vista dell'applicazione del federalismo fiscale, e consta di 2 milioni di euro annui fino al 2017. Uno dei due soggetti deve avere sede nelle regioni meridionali. La selezione dei due soggetti avviene secondo i seguenti criteri: a) il soggetto raggruppa almeno quattro università (se la sede è in una regione meridionale, almeno il 75% dei partecipanti dev'essere in una regione meridionale) ; b) deve offrire corsi di laurea in economia, legge, informatica e management pubblico; c) deve offrire master o dottorati in management e government, e corsi in collaborazione con gli ordini professionali e le imprese; d) deve avere esperienze in progetti di internazionalizzazione; e) deve avere collaborazioni con le imprese. Titolo preferenziale è la presenza nel soggetto di una scuola superiore di studi avanzati, oppure la partecipazione di istituzioni appartenenti a più di una regione. La selezione dei destinatari è fatta da una commissione nominata dal Ministro e composta da tre esperti in materie giuridiche, economiche e sociali; tale commissione verifica anche ogni anno che lo svolgimento del programma di formazione sia in linea con gli obiettivi del Fondo. Il finanziamento è fornito il 70% all'inizio e il restante 30% al rendiconto.
- **Art.29, comma 6:** Rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia (*Decreto del Ministro, entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro della salute*)
- Attuato con Decreto 5 luglio 2011, in Gazzetta il 1 agosto 2011.
  - *Sunto*: Contiene semplicemente l'elenco dei posti disponibili per medicina quest'anno.
- **Art.29, comma 7:** Determinazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione i cui vincitori possono essere chiamati direttamente. (*Decreto del Ministro, sentiti ANVUR e CUN*)
- Firmato dal Ministro, non ancora in Gazzetta.
  - *Sunto*: i programmi di ricerca devono essere finanziati dall'UE o dal MIUR, avere durata almeno triennale e non devono essersi conclusi da più di tre anni. I progetti finanziati dal MIUR considerabili sono: a) FIRB Ideas, con equiparazione a secondo contratto di RTD ; b) FIRB Futuro in ricerca, con equiparazione a primo contratto di RTD per le Linee 1 e 2, e a secondo contratto di RTD per la Linea 3. I progetti finanziati dall'UE all'interno del VII programma quadro sono: a) Cooperation, con equiparazione ad associato o, per progetti di grande rilevanza, a ordinario; b) Ideas starting grant, con equiparazione a secondo contratto RTD o, per progetti di grande rilevanza, ad associato; c) Ideas advanced grant, con equiparazione ad associato o, per progetti di grande rilevanza, a ordinario.
  - *Nota*: L'ANVUR, con parere del 26/7/11, ha proposto l'inserimento anche del Programma Rita Levi Montalcini in questo decreto.
- **Art.29, comma 9:** Modalità per la distribuzione delle risorse per il piano straordinario di reclutamento di associati. (*Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti*)
- All'esame delle commissioni parlamentari competenti.
  - *Sunto*: questi fondi saranno assegnati nel 2011 solo alle università che erano sotto il limite del 90% al 31 dicembre 2010, e distribuiti in proporzione agli indicatori usati anche per la distribuzione della quota premiale del FFO 2011. Possono essere utilizzati per chiamate effettuate secondo gli articoli 18 (concorso locale) e 24 (promozione diretta) della legge 240/10. Gli attuali idonei sono equiparati agli abilitati solo ai sensi dell'articolo 18; quindi per chiamarli è necessario un concorso locale anche se sono interni all'ateneo (in particolare quest'anno l'articolo 24 non si applica). Queste chiamate non sono soggette alle limitazioni sul turn-over introdotte dall'Art. 66, comma 13, della legge 133/08.
  - *Nota*: sono stanziati 13 milioni di euro quest'anno e 78 milioni di euro a decorrere dal 2012, con l'idea che nel 2011 si devono coprire solo 2 mesi di stipendio, mentre a partire dal 2012 sarà necessario coprire lo stipendio intero. Inoltre, 15 milioni di euro saranno disponibili per il 2012 per ulteriori chiamate (a questo punto si spera di abilitati e non di idonei vecchi), dove di nuovo

sono conteggiati solo due mesi di stipendio, e accantonati i fondi necessari per coprire i costi di tutti i nuovi associati anche per il 2013.

– **Art.29, comma 19:** Determinazione di criteri e modalità per l’attribuzione di fondi premiali per merito accademico e scientifico. (*Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 45 giorni*)

- Firmato dal Ministro, non ancora in Gazzetta.
- *Sunto:* sono soggetti ammissibili i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2011 uno scatto di stipendio. Le risorse sono ripartite fra le università in proporzione al numero di soggetti ammissibili in servizio in ciascun ateneo. Ciascuna università distribuisce le risorse ricevute in proporzione al numero di soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con la facoltà di distribuire in modo diverso fino a un 1/3 delle risorse ricevute. Le risorse sono attribuite esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico, a non più del 50% dei soggetti ammissibili. La valutazione comparativa deve tenere presente: a) criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia; b) ammissione al procedimento di chi ha fatto domanda; c) relazione presentata dal candidato sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte; d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente; e) effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente; f) verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio precedente.
- *Nota:* la bozza di decreto del FFO 2011 prevede l’attribuzione di 18 milioni di euro a questo scopo.

– **Art.29, comma 21:** Determinazione di modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza. (*Decreto del Ministro, sentito CUN e CNAM, entro 180 giorni*)